

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2494 del 17/05/2022
Oggetto	Procedimento MOPPA3633 (ex 4437/S). Ditta FARPROMODENA spa. Rinnovo di concessione con variante non sostanziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Spilamberto e San Cesario sul Panaro (MO), per gli usi industriale e irrigazione di area a verde aziendale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27 e 31.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2643 del 17/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Procedimento MOPPA3633 (ex 4437/S). Ditta FARPROMODENA spa Rinnovo di concessione con variante non sostanziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Spilamberto e San Cesario sul Panaro (MO), per gli usi industriale e irrigazione di area a verde aziendale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27 e 31.

La Responsabile

Richiamata la determinazione regionale n. 15967 del 18/12/2012 valida fino al 31/12/2015 con la quale è stata rinnovata alla ditta FARPROMODENA spa - C.F. 01643500364, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante tre pozzi in comune di San Cesario sul Panaro da utilizzare per la produzione di farine alimentari da residui di macellazione e per l'irrigazione dell'area a verde aziendale, con una portata massima d'esercizio pari a complessivi 47,0 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile di 600.000 m³/anno;

Ricevute:

- il 28/05/2015 la domanda di rinnovo della concessione da parte della stessa ditta;
- il 20/01/2022, mediante una relazione tecnica, la specificazione che i pozzi n. 1 e n. 2 vengono utilizzati per l'uso industriale uno di riserva all'altro, mentre il pozzo n. 3 viene impiegato per l'irrigazione dell'area a verde aziendale;

Preso atto che l'attività produttiva della ditta FARPROMODENA spa svolta nello stabilimento di Spilamberto (MO) in via Ghiarole n. 72, è oggetto di un'Autorizzazione Integrata Ambientale il cui riesame dovrebbe essere prossimo alla conclusione;

Dato atto che in base ai dati relativi ai consumi d'acqua su base annua trasmessi dalla Ditta è stato verificato che il quantitativo è andato via via diminuendo a partire da m³ 577.789 nel 2008 fino a m³ 314.832 nel 2021, per cui si è ritenuto di poter diminuire il quantitativo massimo prelevabile annualmente in 450.000 m³/anno che rappresenta la media tra i due consumi;

Atteso quindi che l'utenza è così caratterizzata:

- tre pozzi aziendali in esercizio, P1-P2-P3, di cui il P2 di soccorso al P1;
- portata complessiva massima della derivazione: **47,0 l/s**;
- volume massimo di prelievo: **450.000 m³/anno**;

- i due pozzi P1 e P3 sono catastalmente ubicati nel comune di Spilamberto (MO), mentre il pozzo P2 risulta catastalmente ubicato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), sempre all'interno dello stesso stabilimento produttivo;

Accertato che la derivazione è stata valutata ai sensi della sopracitata D.G.R. n. 1195/2016 con il metodo ERA, dal quale risultano i seguenti i dati:

Codice Corpo Idrico: 0410ER-DQ2-LIBERO denominato "Conoide Panaro - confinato superiore"

Rischio: no

Stato chimico e quantitativo: buono

Impatto: lieve

Criticità tendenziale: bassa

Valutazione ex - ante = **ATTRAZIONE**

pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, per quanto attiene al disposto di cui al DL 06/11/2021 n. 152;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nelle due tipologie d'uso "industriale" e "igienico ed assimilati", di cui rispettivamente alla lettera c) ed f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- in data 03/05/2022 la ditta ha eseguito i versamenti di quanto dovuto per i canoni annuali pregressi e per quello del 2022 che viene rideterminato in € 2.576,63 in base alla diminuzione del quantitativo massimo derivabile annualmente da 600.000 m³ a 450.000 m³;

- il deposito cauzionale viene quantificato nello stesso importo del canone 2022, ovvero in € 2.576,63 quindi, visto che la Ditta aveva già versato € 900,00 con bollettino postale del 25/08/2005 € 2.160,23 con bonifico del 21/01/2013 per la costituzione del precedente deposito cauzionale, risulta a credito di € 483,60;

Ritenuto, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il rinnovo della concessione in oggetto possa essere rilasciato nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;

Dato atto che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità funzionale Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e la Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- l'"Informativa per il trattamento dei dati personali" è consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

determina

- a) **di rilasciare** alla ditta FARPROMODENA spa - C.F. 01643500364 - fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante tre pozzi (P1-P2-P3) esistenti su terreno di proprietà della ditta richiedente contraddistinti dal foglio 14 mappali 97 e 138 in comune di Spilamberto e dal foglio 30 mappale 57 in comune di San Cesario sul Panaro, per gli usi industriale e irrigazione dell'area a verde aziendale, con una portata nominale complessiva pari a 47,0 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 450.000 m³/anno d'esercizio - codice procedimento **MOPPA3633** (ex 4437/S);
- b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/05/2022, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c) **di rettificare** l'art. 4.1 del sopra citato disciplinare come segue:

4.1 La presente concessione è assentita fino al **31/12/2029**.

d) **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

e) **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g) **di ricordare** che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

per La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE
Modena

Dott.ssa Barbara Villani

Il Tecnico Esperto titolare I.F.
del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena
Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **FARPROMODENA spa** – C.F. 01643500364, codice procedimento **MOPPA3633** (ex 4437/S).

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio dei tre pozzi = **47,0 litri/s**;
- portata media = **37,0 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo idrico dell'utenza = **450.000 m³/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua pubblica sotterranea emunta dai pozzi aziendali 1 e 2, può essere utilizzata esclusivamente per uso industriale (produzione di farine alimentari da residuati di macellazione), mentre quella derivata dal pozzo 3 verrà utilizzata ad uso irrigazione aree verdi aziendali.

**ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE
OPERE DI DERIVAZIONE**

Le opere di presa della derivazione di acqua pubblica sotterranea sono costituite da tre pozzi a servizio dello stabilimento produttivo sito in comune di Spilamberto (MO), via Ghiarole n. 72.

Dati tecnici del pozzo aziendale 1 (codice risorsa in Sisteb = MOA4610):

- ubicazione catastale: foglio **14** mappale **97** del NCT del comune di Spilamberto (MO);
- coordinate piane U.T.M. RER X=**661013** Y= **935146**;
- diametro pozzo $\varnothing_{est}$ =300 mm;
- colonna tubolare metallica;
- profondità m. 65,0 dal piano campagna;
- avampozzo;
- data realizzazione: anno 1972;
- elettropompa sommersa con potenza di kW 45,0 e portata nominale l/s=15,00;
- contatore volumetrico;

Dati tecnici del pozzo aziendale 2 di soccorso/riserva (codice risorsa in Sisteb = MOA4611):

- ubicazione catastale: foglio **30** mappale **57** del NCT del comune di San Cesario sul Panaro (MO);
- coordinate piane U.T.M. RER X=**661116** Y= **935258**;
- diametro pozzo $\varnothing_{est}$ =400 mm;
- colonna tubolare metallica;

- profondità m. 80,0 dal piano campagna;
- avampozzo;
- data realizzazione: anno 1981;
- elettropompa sommersa con potenza di kW 45,0 e portata nominale l/s=25,00;
- contatore volumetrico;

Dati tecnici del pozzo aziendale 3 (codice risorsa in Sisteb = MOA4612):

- ubicazione catastale: foglio **14** mappale **138** del NCT del comune di Spilamberto (MO);
- coordinate piane U.T.M. RER X=**660989** Y= **935164**
- diametro pozzo $\varnothing_{est}=200$ mm;
- colonna tubolare metallica;
- profondità m. 34,0 dal piano campagna;
- avampozzo;
- data realizzazione presunta: ante 1995;
- elettropompa sommersa con potenza di kW 7,5 e portata nominale l/s=2,00;
- contatore volumetrico;

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione (iter di rinnovo del titolo originario) è assentita fino al **31/12/2031**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La ditta **FARPROMODENA spa** è tenuta a corrispondere, qualora non ancora versati, i canoni annuali di concessione a decorrere dall'annualità 2016, in relazione alla prosecuzione della derivazione di acqua pubblica sotterranea (uso industriale e igienico ed assimilati) di cui alla domanda di rinnovo della concessione originaria (istanza presentata in data 28/05/2015), secondo i seguenti importi:

Anno	Importi da versare
2016	€ 3.193,98
2017	€ 3.197,17
2018	€ 3.222,75
2019	€ 3.267,87
2020	€ 3.271,14
2021	€ 3.261,32
TOTALE 2016-2021	€ 19.414,23

6.2 Il canone da versare relativo all'annualità **2022** è pari a **€ 2.576,63**.

6.3 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.4 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 Si avverte che in mancanza del pagamento delle somme dovute, entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

6.6 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.7 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, pari ad **€ 2.576,63**, coincide con l'importo da versare per l'annualità corrente e risulta già compreso all'interno della somma già versata (**€ 3.060,23**) per il rilascio del provvedimento n. 15967 del 18/12/2012.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016, il concessionario deve provvedere, qualora non sia già presente, all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati.

Il concessionario deve comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena - via Giardini n. 472/L - Direzionale 70 - 41126 Modena

PEC aomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna

PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - via Garibaldi n. 75 - 43121 Parma

PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.6 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere nell'anno 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione dal concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.